



SCHEMA DI CONVENZIONE

PER L'INCARICO DI SUPPORTO TECNICO/ORGANIZZATIVO FINALIZZATO A
GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE REGIONALE ALLE SEGUENTI INIZIATIVE
PROMOZIONALI

ITW BERLINO - ITALIAN TRAVEL WORKSHOP (BERLINO, 6 MARZO 2023)
ITW LONDRA - ITALIAN TRAVEL WORKSHOP (LONDRA, 20 APRILE 2023)

TRA

La **Regione del Veneto**, di seguito denominata "*Regione*" con sede a Venezia Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale....., nato a, il (Codice Fiscale.....), il quale interviene nel presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio, ai sensi della legge regionale n. 54/2012 e per dare esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale n.....del.....

E

La società **Veneto Innovazione S.p.A.**, in seguito denominata "*Società*", con sede a Mestre (Venezia), in Via Cà Marcello n. 67/D, codice fiscale C.F. 02568090274, rappresentata dal suo Amministratore Unico e legale rappresentante..... nato a, il..... (Codice Fiscale.....)

di seguito denominate anche "Le Parti"

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta regionale n..... del..... è stata approvata la partecipazione regionale alle seguenti iniziative promozionali:
 - ITW Berlino - Italian Travel Workshop (Berlino, 6 marzo 2023);
 - ITW Londra - Italian Travel Workshop (Londra, 20 aprile 2023).
- con il suddetto provvedimento è stato approvato l'affidamento a Veneto Innovazione S.p.A. dell'attività di supporto tecnico/organizzativo e di tutte le attività connesse a garantire la partecipazione regionale alle sopra citate iniziative.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

La Società si impegna a svolgere l'incarico di supporto tecnico/organizzativo e di tutte le attività connesse a garantire la partecipazione regionale alle iniziative indicate nelle premesse, ed in particolare:

- ITW Berlino - Italian Travel Workshop (Berlino, 6 marzo 2023): acquisizione dalla Società Comitel & Partners S.r.l., organizzatore in esclusiva dell'evento, di n. 8 agende/postazioni per gli operatori veneti partecipanti agli incontri B2B, di un desk info point-attrezzato per la promozione istituzionale regionale e di una pagina promozionale all'interno del catalogo dell'iniziativa. Sarà inoltre garantito un momento conviviale con gli operatori presenti al workshop. Importo di spesa previsto € 26.000,00 (IVA compresa);



- ITW Londra - Italian Travel Workshop (Londra, 20 aprile 2023): acquisizione dalla Società Comitel & Partners S.r.l., organizzatore in esclusiva dell'evento, di n. 9 agende/postazioni per gli operatori veneti partecipanti agli incontri B2B, di un desk info point-attrezzato per la promozione istituzionale regionale e di una pagina promozionale all'interno del catalogo dell'iniziativa. Sarà inoltre garantito un momento conviviale con gli operatori presenti al workshop. Importo di spesa previsto € 29.000,00 (IVA compresa);
- attività di gestione e assistenza tecnica: importo di spesa previsto € 2.854,80 (IVA compresa).

Per la realizzazione delle suddette attività la Società, in accordo con la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, secondo le specifiche competenze, predispone tutti gli atti necessari al buon esito delle iniziative. La proprietà di relazioni, stime e ogni altro elaborato prodotto dalla Società resterà in capo alla Regione, che ne concede l'uso per soli fini statistici o di studio alla Società.

Per esigenze operative di organizzazione e coordinamento relative alla partecipazione della Regione del Veneto agli eventi in oggetto, è prevista, presso gli spazi che verranno assegnati alla Regione, la presenza di un presidio da parte del personale regionale che verrà individuato dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale.

Veneto Innovazione S.p.A., in quanto società "in house" della Regione del Veneto, è tenuta ad attenersi alle direttive di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010, con particolare riferimento a quelle in materia di affidamento lavori, forniture e servizi, ed a quelle in materia di personale dipendente.

La Società in relazione alle procedure di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture (D.Lgs n. 50/2016), oltre a quanto disposto nel proprio regolamento interno sugli acquisti in economia di beni/servizi (pubblicato nel sito istituzionale della Società).

Articolo 2 – DURATA

Le attività previste nell'ambito della presente convenzione dovranno essere portate a conclusione entro il 30/06/2023, termine che potrà essere prorogato dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, previa richiesta motivata da parte della Società.

Articolo 3 – PIANO FINANZIARIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

A copertura delle spese necessarie per la realizzazione delle iniziative oggetto della presente Convenzione, a favore della Società è riconosciuto un importo totale massimo di € 57.854,80 (IVA inclusa), ripartito secondo quanto evidenziato nella sotto riportata tabella, che sarà erogato su presentazione di regolare fattura, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, previa comunicazione di avvio delle attività:

ITW Berlino - Italian Travel Workshop (Berlino, 6 marzo 2023)	€ 26.000,00
ITW Londra - Italian Travel Workshop (Londra, 20 aprile 2023);	€ 29.000,00
Attività di gestione e assistenza tecnica	€ 2.854,80

La Società, entro 60 giorni dalla conclusione delle iniziative previste nella presente convenzione, è tenuta a presentare la seguente documentazione:

- relazione dettagliata delle attività realizzate nell'ambito della presente Convenzione;
- rendiconto finale delle spese effettivamente sostenute.



Le eventuali economie di spesa che si dovessero verificare nell'espletamento delle procedure di affidamento servizi relative ad una o più iniziative di cui all'articolo 1, potranno essere utilizzate, previo accordo con la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, per l'acquisizione di servizi migliorativi della presenza regionale agli altri eventi programmati nella presente convenzione o per l'acquisizione di materiale promozionale.

Qualora al termine delle iniziative programmate nella presente Convenzione risultino non impiegate in tutto o in parte le risorse trasferite alla Società, quest'ultima è tenuta a riaccreditare alla Regione le somme introitate e non utilizzate.

Articolo 4 – ATTIVITÀ DI VIGILANZA, DI INDIRIZZO E CONTROLLI

Le attività e i servizi oggetto della presente Convenzione saranno svolti dalla Società sotto la vigilanza della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, che adotterà idonei provvedimenti nel caso in cui si verificano ritardi o inadempimenti.

La Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale si riserva la possibilità di effettuare delle verifiche volte ad accertare - anche tramite riscontri documentali - la corretta esecuzione delle prestazioni facenti capo alla Società.

Articolo 5 - RECESSO E INADEMPIMENTI

La Regione del Veneto può recedere dalla presente Convenzione per ragioni di interesse pubblico con un preavviso di almeno n. 30 giorni, notificato alla Controparte tramite PEC, salvo riconoscimento alla Società del corrispettivo per il lavoro effettivamente svolto fino alla data del recesso. La Regione si riserva peraltro la facoltà di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione effettuata dalla Società con quanto pattuito o successivamente concordato. In caso di eventuali inadempienze troveranno applicazione le disposizioni contenute negli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 6 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE

È fatto espresso divieto alla Società di trasferire a terzi (in tutto o in parte) i diritti contemplati nella presente Convenzione, a pena di risoluzione della medesima.

Articolo 7 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI

La Società solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e oneri inerenti l'assicurazione e la gestione delle risorse umane direttamente alle proprie dipendenze ed occupate nelle attività previste dalla Convenzione.

La Società si impegna, in particolare, ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti in merito al trattamento dei dati personali nonché al rispetto delle direttive contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010 "Direttive alle società partecipate dalla Regione del Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari", così come integrata dalla deliberazione n. 258 del 5 marzo 2013, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ed a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente.

La Società risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone o cose facenti capo all'Amministrazione Regionale o a terzi dal personale a disposizione.



Articolo 8 – RISERVATEZZA

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art. 6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 in tema di liceità del trattamento, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

La Società s'impegna altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

La Società non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all'attività oggetto della prestazione o pubblicare in maniera anche parziale i contenuti degli stessi, senza preventiva autorizzazione della Regione.

Articolo 9 - DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Veneto Innovazione spa, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/976 (GDPR), è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la Giunta regionale è Titolare, nell'ambito delle attività e per le finalità indicate all'art. 1 della presente convenzione e di quei trattamenti che in futuro potrebbero essere affidati nell'ambito delle attività oggetto della medesima convenzione.

Il Responsabile si impegna a garantire la correttezza del trattamento nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR e adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 32 del GDPR, nonché a custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate.

Il responsabile garantisce altresì la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento).

Articolo 10 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

Ai fini di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", Veneto Innovazione S.p.A.:

- a) dichiara di essere informata in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti;
- b) dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione;
- c) si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione e alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;



d) si obbliga a inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 11 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia non risolvibile che dovesse insorgere tra le Parti relativamente agli obblighi contenuti nella presente Convenzione, le stesse riconoscono competente, come unico ed esclusivo, il Foro di Venezia.

Articolo 12 – REGISTRAZIONE

La presente Convenzione è oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. n. 131/1986, con tutte le spese a carico del richiedente. Le spese di bollo della presente Convenzione sono a carico della Società.

Articolo 13 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 82 del 07/03/2005

Per la Regione del Veneto
Il Direttore della Direzione
Promozione Economica e
Marketing Territoriale

Per Veneto Innovazione S.p.A.
L'Amministratore Unico e
Legale Rappresentante

